

Disciplinare di Servizio per le attività di piccola manutenzione presso le strutture dell'ASL BR

TRA

La **ASL BR** (d'ora in poi ASL o Azienda), con sede legale in Brindisi alla via Napoli n. 8 (C.F e P.IVA 01647800745), in persona del Direttore Generale dott. Giuseppe Pasqualone, domiciliato per la carica in Brindisi alla via Napoli n. 8

E

La **Sanitaservice ASL BR s.r.l. unipersonale** (d'ora in poi Sanitaservice o Società), con sede legale in Brindisi alla via Napoli n. 8 (C.F e P.IVA 02282380746), in persona dell'Amministratore Unico dott. Flavio Maria Roseto, domiciliato per la carica in Brindisi alla via Napoli n. 8

Premesso che:


la ASL con deliberazione n. 1870 del 01/06/10 ha costituito la Sanitaservice, società con capitale interamente pubblico, per la autoproduzione dei servizi a supporto sia delle proprie attività istituzionali che delle proprie attività strumentali, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunitarie che disciplinano la costituzione ed il funzionamento delle società interamente partecipate dalla pubblica amministrazione ed operanti *in house*;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 2271 del 3/12/13, a modifica ed integrazione delle DD.GG.RR. nn. 745/09, 2477/09, 587/11, 1471/11 e 2169/11, la Regione Puglia ha approvato i nuovi "Criteri per l'organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia" con i quali consente alle ASL di procedere all'affidamento alle società partecipate delle attività di piccola manutenzione;

con deliberazione n. 1394 del 1/08/2016 la ASL ha stabilito di affidare alla società *in house* Sanitaservice, il servizio di piccola manutenzione edile, degli infissi, degli arredi e degli impianti ordinari (elettrico, di condizionamento, di riscaldamento, idrico-fognante, ecc.) presso le strutture della ASL di Brindisi ad eccezione di quella che necessita di certificazione di conformità, con decorrenza 8 agosto 2016 e per il periodo di sei anni, salvo rinnovo alla scadenza, fissando in n. 16 operatori il fabbisogno di personale a regime da adibire al servizio (n. 6 operatori dal 08.08.2016, n. 6 operatori dal 01.10.2017 e n. 4 operatori dal 01.01.2018);

i rapporti tra la ASL e la Sanitaservice incaricata dell'erogazione del servizio, in relazione all'affidamento deliberato delle attività di piccola manutenzione presso le strutture dell'ASL, sono regolati dal presente Disciplinare di servizio che viene sottoscritto dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e dall'Amministratore Unico della Società *in house*;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate



SI CONVIENE E SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE:

ART. 1. Definizione e oggetto delle prestazioni di piccola manutenzione.

Il servizio di piccola manutenzione edile, degli infissi, degli arredi e degli impianti ordinari (elettrico, di condizionamento, di riscaldamento, idrico-fognante, ecc.) presso le strutture della ASL di Brindisi comprende:

- le attività di primo intervento inerenti le strutture edili, gli infissi, gli arredi e gli impianti ordinari;
- le attività di riparazione che non comportino impiego di manodopera altamente specializzata e/o pezzi di ricambio di elevato costo;
- in generale, le attività di piccola ed ordinaria manutenzione non previste all'interno di quelle contemplate dal canone Consip (lavori extra-canone affidati normalmente a ditte esterne) e per le quali Sanitaservice ne abbia verificato e comunicato, di volta in volta, la fattibilità tecnica.

Non possono costituire oggetto del servizio gli interventi che necessitano di certificazione di conformità.

ART. 2 - Oneri ed obblighi della Sanitaservice.

Saranno a carico della Sanitaservice tutti gli oneri retributivi, fiscali e previdenziali relativi al personale messo a disposizione per l'espletamento del presente appalto. Saranno a carico della Sanitaservice gli adempimenti in materia di obblighi contro gli infortuni, malattie e RC verso terzi.

Il personale messo a disposizione dovrà essere sottoposto a formazione continua, a cura e spese della Sanitaservice, sulle materie oggetto dell'affidamento.

In caso di astensione dal lavoro per scioperi generali o eventi eccezionali, la Sanitaservice dovrà tempestivamente e con congruo anticipo comunicare per iscritto tale evenienza alla Azienda e concordare con essa un servizio di emergenza onde assicurare la continuità del servizio.

Sono a carico di Sanitaservice le spese per l'acquisto delle attrezzature di base e della minuteria di base, utili per l'esecuzione del servizio.

Sanitaservice provvederà ad acquistare i materiali necessari ovvero le specifiche attrezzature per l'esecuzione del servizio addebitandoli successivamente alla ASL.

ART. 3 - Oneri della Azienda.

Il servizio verrà svolto in sedi della ASL, che garantirà, per ciascuna sede, locali idonei per deposito di attrezzature e materiali da lavoro. La stessa assicurerà la conformità dei locali ai requisiti della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

ART. 4 - Osservanza della vigente normativa sul lavoro.

Sanitaservice è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Sono da assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

Sanitaservice deve, inoltre, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 68/99.

Sanitaservice è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del disciplinare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano Sanitaservice anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 5 - Modalità di esecuzione del servizio.

A fronte di interventi da effettuare, la Direzione Amministrativa di Presidio/Distretto ovvero la Direzione dell'Area Gestione Tecnica effettua richiesta scritta a Sanitaservice specificando la tipologia dei lavori e dei materiali da utilizzare.

Sanitaservice, dopo attenta valutazione della richiesta, comunica la possibilità o la impossibilità ad eseguire le prestazioni richieste motivando l'eventuale impossibilità.

Nel caso di fattibilità dei lavori richiesti, Sanitaservice provvede ad acquistare i materiali necessari per l'esecuzione degli stessi addebitandoli successivamente alla ASL.

Sanitaservice, inoltre, si occupa della rendicontazione dei lavori ai fini della relativa fatturazione.

La ASL, attraverso i propri organi tecnici locali o centrali, si occupa delle istruzioni operative da impartire ai manutentori e del relativo controllo (cd. direzione lavori).

Se ritenuto più opportuno ai fini di una migliore esecuzione del servizio e di una maggiore integrazione operativa, la Direzione Generale della ASL può disporre che gli operatori della Sanitaservice siano assegnati funzionalmente sotto le direttive, il coordinamento tecnico ed il controllo di organi della ASL.

ART. 6 - Vigilanza sulla esecuzione dei servizi.

La ASL in ogni caso esercita il controllo e la vigilanza sul servizio per le attività di piccola manutenzione presso le proprie strutture.

In particolare la ASL valuta e controlla:

- Il carico di lavoro svolto, le risorse disponibili o vincoli che possono condizionare i risultati del processo;
- La qualità del processo;
- I costi e l'impiego di risorse per il Servizio.

La Sanitaservice è tenuta ad operare nel rispetto delle norme che disciplinano il contratto di lavoro dipendente e gli istituti previdenziali, assicurativi e fiscali a questo collegati.

Il personale dipendente della Sanitaservice è tenuto al rispetto delle ordinarie norme di educazione che definiscono un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare dovrà:

- svolgere il servizio negli orari prestabiliti, non essendo ammesse variazioni dell'orario se non preventivamente concordate;
- rispettare gli ordini di servizio eseguendo le operazioni affidate secondo metodiche e frequenze stabilite;
- non divulgare il contenuto della documentazione della quale è venuta a conoscenza per ragioni di servizio e mantenere il segreto su fatti e circostanze concernenti il servizio.

La ASL si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni.

ART. 7 - Risorse umane impiegate dalla Società.

La Società per tutte le attività affidate dovrà mettere a disposizione un numero di persone tale da garantire sempre il corretto espletamento del servizio.

La Società, inoltre, deve garantire la copertura delle attività affidate nell'ambito degli orari e per le giornate previste.

Il personale della Sanitaservice è tenuto a portare in buona evidenza una tessera di riconoscimento con estremi di identificazione.

La Sanitaservice dovrà presentare a richiesta della ASL, in ogni momento elenco nominativo del personale impiegato nell'espletamento del servizio.

Il personale impiegato dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e dovrà astenersi dall'uso improprio o per finalità diverse dai doveri d'ufficio di documenti e corrispondenza dei quali potrà venire a conoscenza durante le fasi del servizio.

ART. 8 – Contratto di lavoro da applicare al personale della Società.

La Società s'impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. S'impegna, inoltre, al rispetto degli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 9 – Obblighi del personale.

Il personale dovrà sottoporsi periodicamente, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti dalla normativa in materia. L'ASL potrà, in ogni momento disporre l'accertamento dei suddetti requisiti e si riserva il diritto di chiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni.

Tali adempimenti in materia di vaccinazioni e altri controlli sanitari saranno completamente a carico della Società. Tra la Società e la ASL potrà essere stipulata apposita convenzione che individui il Medico Competente e ne attribuisca le funzioni e che regolamenti l'accesso a tutte le prestazioni sanitarie necessarie per i controlli sanitari di legge o a richiesta del dipendente nonché i relativi costi.

ART. 10 – Sicurezza, dotazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI).

La Società dovrà sempre rispettare ed essere in regola con le norme in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 con oneri a proprio carico. Il personale impiegato dovrà essere dotato di specifiche divise, il cui colore e caratteristiche dovranno essere idonee agli ambienti in cui opererà la Società.

La Società dovrà garantire divise pulite, curate e ordinate il cui ricambio dovrà avvenire mediamente almeno ogni due anni.

Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

La Società si impegna a fornire al personale impiegato tutti i DPI necessari per il corretto svolgimento del servizio richiesto.

ART. 10 – Formazione del personale.

La Società deve prevedere l'aggiornamento obbligatorio e facoltativo per il personale impiegato nello svolgimento del servizio previsto nel presente Disciplinare.

Il personale dovrà essere comunque formato e addestrato sia per l'inserimento nelle nuove strutture della ASL, sia successivamente per il corretto espletamento del servizio in tutte le sue articolazioni e fasi.

Il personale deve essere in possesso del relativo attestato per ciò che concerne la prevenzione e lotta contro gli incendi, la gestione delle emergenze e degli interventi di primo soccorso.

ART. 11 – Rilevazione presenze.

La ASL dovrà mettere a disposizione del personale della Società i propri strumenti di rilevazione delle presenze, nonché tutta l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per consentire alla Società di avere una corretta ed accurata attestazione delle presenze dei vari operatori impiegati.

ART. 12 – Soddisfazione dei livelli di qualità del servizio.

Nel rispetto degli obiettivi di qualità, il controllo delle attività svolte dalla Società per l'erogazione del servizio oggetto del presente Disciplinare, sarà effettuato dalla ASL, mediante personale appositamente incaricato, attraverso il monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente (*Customer Satisfaction*), allo scopo di favorire il miglioramento continuo delle attività ricomprese nell'oggetto del presente Disciplinare di Servizio.

Il giudizio da parte dell'utente (interno/esterno) verrà espresso su questionari strutturati predisposti dalla Società, concordati con i referenti ASL, e dalla stessa consegnati agli operatori delle postazioni che avranno modo di farli compilare anche agli utenti. Dei risultati di soddisfazione dell'utente la Società dovrà tenerne conto per la revisione del *Business plan* oltre a darne evidenza sul proprio Sito internet.

ART. 13 - Rischi e responsabilità.

La Società è tenuta ad assicurare il suo personale contro gli infortuni. La ASL sarà responsabile in solido con la Società per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i dipendenti della Società dovessero arrecare a terzi, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare.

ART. 14 - Durata dell'affidamento.

L'affidamento del servizio oggetto del presente Disciplinare ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 08 agosto 2016, salvo rinnovo alla scadenza.

E' fatto salvo l'esercizio da parte della ASL del diritto di recesso come disciplinato dalla normativa regionale in materia di "organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia", di cui alla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 03 dicembre 2013.

ART. 15 - Costi e oneri contrattuali.

Il canone base annuo a regime per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Disciplinare è fissato in euro **431.004,32 + IVA**, sulla base del Piano Economico Finanziario allegato alla deliberazione ASL n. 1394 del 01.08.2016.

Tale importo, riferito all'organico a regime, sarà fatturato per un importo progressivamente proporzionale alle unità di personale assunto in relazione alla tempistica richiamata (n. 16 operatori a regime: n. 6 operatori dal 08.08.2016, n. 6 operatori dal 01.10.2017 e n. 4 operatori dal 01.01.2018).

Sanitaservice fatturerà alla ASL l'importo per l'acquisto dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori ovvero di specifiche attrezzature utilizzate.

Inoltre, Sanitaservice, per le prestazioni oggetto del presente Disciplinare, fatturerà alla ASL le eventuali ore lavorative effettuate oltre l'orario ordinario, sulla base del relativo costo orario.

ART. 16 - Fatturazione, liquidazione e pagamento.

La fatturazione avverrà con cadenza mensile in dodicesimi del canone annuo sopra indicato, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di erogazione del servizio, salvo conguaglio a fine anno; inoltre, verranno fatturate le somme derivanti dagli eventuali servizi straordinari e a richiesta diretta della direzione di struttura secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

La ASL, al fine di consentire il pagamento degli stipendi ai dipendenti della Società entro il giorno 10 di ogni mese, provvederà al pagamento della fattura entro 48 ore dalla presentazione della stessa.

La ASL, in sede di liquidazione delle fatture, si riserva comunque di verificare la regolare esecuzione dei servizi ed effettuare i dovuti conguagli a recupero per l'applicazione di eventuali penali o per minori prestazioni attestata dal Responsabile della struttura.

ART. 17 - Proprietà dei dati e obblighi di riservatezza.

La Sanitaservice è vincolata al segreto d'ufficio e conseguente divieto assoluto di divulgazione di tutti i dati di cui venga in possesso per effetto del rapporto contrattuale; pertanto assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li riveli senza ordine della legittima autorità, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento nel rispetto della normativa vigente.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati e le informazioni, specie sui programmi che siano di pubblico dominio o che siano già in possesso della Sanitaservice, i concetti, le idee, le

111

metodologie e le esperienze tecniche che la Sanitaservice sviluppa in relazione all'esecuzione del servizio in oggetto.

La Sanitaservice deve assicurare il rispetto di quanto previsto nel D.lgs. n.196/2003.

ART. 18 - Pubblicità e trasparenza.

Il presente Disciplinare di Servizio è pubblicato sui siti web della ASL e della Sanitaservice, in ossequio alle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dettate dal D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 19 - Rinvio.


Per tutto quanto non esplicitamente indicato si fa riferimento alle vigenti norme di legge, regolamenti e direttive comunitarie.

Fatto, letto e sottoscritto il giorno

in Brindisi.

22 DIC. 2016

Sanitaservice ASL BR S.r.l.
Dott. Flavio Maria Roseto
(Amministratore Unico)



Azienda Sanitaria Locale BR
Dott. Giuseppe Pasqualone
(Direttore Generale)

